

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Arturo Perugini, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 28 luglio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(578) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO SARAMIN (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ACFD Venezia 1984) E DELLA SOCIETA' ACFD VENEZIA 1984 (nota n. 9186/684pf10-11/AM/LG/fda del 30.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Franco Saramin, Presidente della Società ACFD Venezia 1984, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2011, ore 19,00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7 del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Franco Saramin, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento, eccependo di aver trasmesso il detto documento alla DCF in uno alla documentazione concernente l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A anno 2010-2011 e sottolineando che, al momento del controllo del plico e successivamente alcuna contestazione è stata sollevata in ordine alla mancanza di detto documento;
- ritenuto che agli atti è stata versata la dichiarazione resa dalla COVISOD il 19.7.2010, con la quale si comunicava che l'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione aveva dato esito positivo;
- ritenuto che detta dichiarazione pone all'evidenza la regolarità dell'iter e con esso l'avvenuto deposito di tutta la documentazione di riferimento, ivi compresa la dichiarazione di cui è cenno;

P.Q.M.

Proscioglie i deferiti dalle violazioni ascritte.

(580) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ACCARDI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Enodoro Marsala) E DELLA SOCIETA' ASD ENODORO MARSALA (nota n. 9189/685pf10-11/AM/LG/fda del 30.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Pietro Accardi, Presidente della Società ASD Enodoro Marsala, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione richiesta dal capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Pietro Accardi, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS, P.Q.M.

Infligge al Sig. Pietro Accardi la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Enodoro Marsala l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(581) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAVINA PASCIUTI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ACF Tradate) E DELLA SOCIETA' ACF TRADATE (nota n. 9325/686pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Savina Pasciuti, Presidente della Società ACF Tradate, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione richiesta dal capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Savina Pasciuti, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento, sostenendo di aver provveduto, in proposito, con fax del 20 luglio 2010 e di aver trasmesso la fidejussione unitamente all'istanza il successivo 22 luglio e adducendo che tale ritardo sarebbe da ricondurre ai fatti societari (incorporazione) che avevano interessato la banca cui si erano rivolti per il rinnovo della precedente fidejussione;

- ritenuto che tali deduzioni difensive non possono trovare accoglimento, in quanto il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l'imputazione degli addebiti e, inoltre, che trattandosi di un adempimento formale, la società avrebbe potuto attendere ad esso mercé il deposito di assegno circolare di importo pari a quello fissato per la fidejussione, che altra banca avrebbe potuto emettere;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS, P.Q.M.

Infligge alla Signora Pasciuti Savina la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ACF Tradate l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(583) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO BUSCAGLIA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Entella Femminile Chiavari) E DELLA SOCIETA' ASD ENTELLA FEMMINILE CHIAVARI (nota n. 9326/687pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Eugenio Buscaglia, Presidente della Società ASD Entella Femminile Chiavari, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co.3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione richiesta dal capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Eugenio Buscaglia, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS,

P.Q.M.

Infligge al Sig. Eugenio Buscaglia la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Entella Femminile Chiavari l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).

(584) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO DARIO FANTINI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Riviera di Romagna) E DELLA SOCIETA' ASD RIVIERA DI ROMAGNA (nota n. 9329/690pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Maurizio Dario Fantini, Presidente della Società ASD Riviera di Romagna, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in

relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 nonché punto 2, pagina 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, della fidejussione richiesta dal capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del citato C.U.; nonché della copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2010-2011;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Maurizio Dario Fantini, della sanzione della inibizione per mesi uno e giorni dieci ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS, P.Q.M.

Infligge al Sig. Maurizio Dario Fantini la inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Riviera di Romagna l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(605) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. SS Lazio Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA' SS LAZIO CALCIO FEMMINILE (nota n. 9212/677pf10-11/AM/LG/qb del 30.5.2011).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Elisabetta Cortani, Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19,00, dell'assegno circolare in sostituzione della fidejussione nonché dello statuto sociale vigente, della copia del verbale dell'assemblea di attribuzione delle cariche sociali e, infine, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, depositi previsti ai punti 1, 2 e 4, pagina 7, del citato CU;
- rilevato che alla riunione odierna è comparso il difensore della Società deferita, il quale ha chiesto di depositare alcuni documenti, dai quali evincere che all'epoca dei fatti il Presidente Elisabetta Cortani risultava essere inibita e quindi alla stessa non applicabile alcuna sanzione;
- che al deposito di detta documentazione si è opposta la Procura Federale eccependo la tardività di tale adempimento;
- rilevato che la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Elisabetta Cortani, della sanzione della inibizione per mesi due ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

- rilevato che, a parte la questione della tardività della richiesta di deposito documentale per quanto previsto dall'art. 41, co. 2, CGS, ai sensi dell'art. 19, punto 2, CGS l'inibizione non comporta il divieto di porre in essere gli atti amministrativi concernenti la vita della Società e che tali devono essere considerati quelli di cui al deferimento;
- viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.

Infligge alla Signora Elisabetta Cortani la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e alla Società SS Lazio Calcio Femminile l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(606) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO ARIETI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD CF Bardolino Verona) E DELLA SOCIETA' ASD CF BARDOLINO VERONA (nota n. 9214/678pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).

- rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Mario Arieti, Presidente della Società ASD CF Bardolino Verona, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00:

a) della dichiarazione di inesistenza di pendenze debitorie come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;

b) della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;

- rilevato che, alla riunione del 28 luglio 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Mario Arieti, della sanzione della inibizione per mesi 1 e giorni 10 ed alla Società ASD CF Bardolino Verona della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che soltanto la deferita ASD CF Bardolino ha fatto pervenire una memoria difensiva le cui deduzioni non possono trovare accoglimento in quanto: l'eccezione di inesistenza dell'adempimento alternativo di cui è stata contestata la violazione non rileva laddove la Società sia rimasta inadempiente all'obbligo espressamente previsto; il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l'imputazione degli addebiti; viste le richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Signor Mario Arieti la inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società ASD CF Bardolino Verona l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(607) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA GUAGNI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ACF Firenze ASD) E DELLA SOCIETA' ACF FIRENZE ASD (nota n. 9218/679pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).

- rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Andrea Guagni, Presidente della Società ACF Firenze ASD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00: lo Statuto sociale nonché della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
- rilevato che, alla riunione del 28 luglio 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Andrea Guagni, della sanzione della inibizione per mesi 1 e giorni 10 ed alla Società ACF Firenze ASD della sanzione dell’ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà
- ritenuto che il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l’imputazione degli addebiti;
- viste le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Signor Andrea Guagni la inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla Società ACF Firenze ASD l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00)

(608) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA VIGNOTTO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Reggiana Calcio Femminile) E DELLA SOCIETA’ ASD REGGIANA CALCIO FEMMINILE (nota n. 9220/680pf10-11/AM/LG/qb del 30.5.2011).

- rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Elisabetta Vignotto, Presidente della Società Reggiana Calcio Femminile ASD, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00: della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
- rilevato che, alla riunione del 28 luglio 2011, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Elisabetta Vignotto, della sanzione della inibizione per mesi 1 ed alla Società Reggiana Calcio Femminile ASD della sanzione dell’ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l’imputazione degli addebiti; viste le richieste della Procura Federale;

- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge alla Signora Elisabetta Vignotto la inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società Reggiana Calcio Femminile ASD l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(609) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PICHEO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD UPC Graphistudio Tavagnacco) E DELLA SOCIETA' ASD UPC GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO (nota n. 9222/681pf10-11/AM/LG/qb del 30.5.2011).

- rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Vincenzo Picheo, Presidente della Società UPC Graphistudio Tavagnacco, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00:

a) dell'assegno sostitutivo della fideiussione come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;

b) della dichiarazione di inesistenza di pendenze debitorie come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;

c) del verbale di assemblea;

- rilevato che, alla riunione del 28 luglio 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Vincenzo Picheo, della sanzione della inibizione per mesi 1 e giorni 10 ed alla Società U.P.C Graphistudio Tavagnacco della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l'imputazione degli addebiti;
- viste le richieste dalla Procura Federale e rilevato che le violazioni commesse sono tre (3);
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Signor Vincenzo Picheo, la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) ed alla Società ASD UPC Graphistudio Tavagnacco l'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00).

(610) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALERIA CATANIA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Upea Orlandia 97) E DELLA SOCIETA' ASD UPEA ORLANDIA 97 (nota n. 9224/682pf10-11/AM/LG/qb del 30.5.2011).

- rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora Valeria Catania, Presidente della Società ASD UPEA Orlandia 97, per la

violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00: della dichiarazione di disponibilità del campo come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
- rilevato che, alla riunione del 28 luglio 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Valeria Catania, della sanzione della inibizione per mesi 1 ed alla Società ASD UPEA Orlandia 97 sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l'imputazione degli addebiti;
- viste le richieste dalla Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge alla Signora Valeria Catania la inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società ASD UPEA Orlandia 97 l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) .

(611) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MARRAS (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Torres CF) E DELLA SOCIETA' ASD TORRES CF (nota n. 9225/683pf10-11/AM/LG/qb del 30.5.2011).

- rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Leonardo Marras, Presidente della Società ASD Torres Calcio Femminile, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore 19.00, dell'assegno sostitutivo della fideiussione come previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
- rilevato che, alla riunione del 28 luglio 2011, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Leonardo Marras, della sanzione della inibizione per mesi 1 ed alla Società ASD Torres Calcio Femminile della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che il termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e, pertanto, la sua inosservanza determina l'imputazione degli addebiti;
- viste le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Infligge al Signor Leonardo Marras la inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società ASD Torres CF l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

(488) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO MENINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Foce del Magra Ameglia) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 62 del 28.4.2011).

Con ricorso del 2.5.2011, il Sig. Alessandro Menini ha impugnato la decisione, pubblicata su CU n. 62 del 28.4.2011, con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria ha inflitto allo stesso la squalifica per anni 1 (uno), riconoscendolo responsabile della violazione degli artt. 1, co. 1 e 2, ed 8 CGS. In particolare, si imputa al Menini di aver partecipato, nelle fila dell'ASD Don Bosco Spezia Pittelli, a cinque gare ufficiali del campionato regionale di Prima Categoria sebbene risultasse ancora tesserato per la AS Foce del Magra.

Alla riunione del 28.7.2011, il ricorrente ha insistito per il proscioglimento o, in via subordinata, per una riduzione della sanzione, ritenendola eccessiva, mentre la Procura Federale per la conferma della decisione impugnata.

Il reclamo è parzialmente fondato a va accolto nel seguito di seguito specificato.

La vicenda trae origine dalla nota del 2.2.2011 con la quale il Presidente del CR Liguria ha denunciato l'illecito posto in essere dal Sig. Menini e dalla USD Don Bosco Spezia Pittelli, che lo aveva schierato in competizioni ufficiali in costanza di vincolo sportivo con altra società.

All'esito del procedimento, instaurato su deferimento della Procura Federale, la Commissione Disciplinare, pur valutando l'esistenza di un errore attribuibile all'Ufficio Tesseramenti, consistito nell'omessa evasione della richiesta di tesseramento, imputava ai deferiti una responsabilità di tipo colposo. Il Menini, unico ad aver appellato, si duole del fatto che la Commissione di prime cure non abbia riconosciuto al denunciato disguido natura scriminante o, per lo meno, attenuante la propria responsabilità ai fini della determinazione della sanzione, ritenuta eccessiva, tenuto conto di quelle inflitte agli altri deferiti. Ritiene infine che la quantificazione della stessa potrebbe aver risentito dell'erroneo richiamo delle norme di cui al deferimento, sebbene l'illecito contestato riguardasse fattispecie del tutto estranee.

L'esame degli atti e delle deduzioni difensive consente di ritenere integrato l'illecito, quantomeno sotto il profilo della colpa, in quanto il Menini, sul quale al pari degli altri deferiti grava l'obbligo di attenersi ai doveri imposti dall'art. 1 CGS, ha pacificamente omesso di verificare sia l'avvenuto scioglimento del vincolo con la Società Foce Magra sia l'avvenuto tesseramento con la USD Don Bosco Pittelli. È difatti obbligo di ogni tesserato, in ragione della probità e correttezza alle quali gli appartenenti all'ordinamento sportivo si devono uniformare, non acquietarsi, come nel caso di specie, alle rassicurazioni verbali asseritamente fornite dalla Società di appartenenza circa lo svincolo alla fine della stagione sportiva né ritenere che la sottoscrizione di altro tesseramento trasferisca sulla Società la responsabilità per tutti le vicende legate al perfezionamento dello stesso.

È indubbio, tenuto conto della successione di eventi ed alle modalità che hanno portato all'emersione dell'illecito, che anche il Menini abbia improntato il proprio comportamento a superficialità ed a colpa e per tale motivo lo stesso non può che essere ritenuto responsabile, precisando che la buona fede – nel caso di specie estendibile anche al reclamante in ragione dell'evolversi della vicenda – può rilevare, esclusivamente, ai fini della graduazione della sanzione.

Sul punto, l'appello può essere accolto, non rinvenendosi in atti elementi da cui trarre diverso convincimento, per cui si ritiene congrua una riduzione della sanzione a mesi 4 (quattro) di squalifica dedotto il presofferto.

P.Q.M.

In parziale riforma della decisione impugnata riduce a mesi 4 (quattro) la squalifica inflitta al calciatore Alessandro Menini.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata.

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Arturo Perugini

“”

Pubblicato in Roma il 29 luglio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete